

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI PREVISTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

CAPO 1 - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Norme di rinvio
- Articolo 3 - Tipologia degli interventi
- Articolo 4 - Destinatari degli interventi

CAPO 2 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

- Articolo 5 - Finalità del servizio
- Articolo 6 - Modalità di gestione del servizio
- Articolo 7 - Destinatari
- Articolo 8 - Controlli igienico - sanitari degli alimenti e degli ambienti di lavoro
- Articolo 9 - Commissione mensa
- Articolo 10 - Tabelle dietetiche e modalità di fruizione del servizio

CAPO 3 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Articolo 11 - Finalità e indirizzi generali del servizio
- Articolo 12 - Modalità di gestione e destinatari del servizio
- Articolo 13 - Organizzazione delle uscite didattiche e dei servizi estivi

CAPO 4 - MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

- Articolo 14 - Modalità di accesso
- Articolo 15 - Partecipazione al costo dei servizi
- Articolo 16 - Morosità, rateizzazioni e riscossione coattiva

CAPO 5 - ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

- Articolo 17 - Fornitura libri di testo
- Articolo 18 - Provvidenze economiche
- Articolo 19 - Contributi alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie
- Articolo 20 - Sostegno all'attività didattica ed educativa

CAPO 1 NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. In conformità ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica ed ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune, nell'ambito delle prerogative conferite dalla vigente normativa e coerentemente con la propria politica culturale ed educativa, promuove e gestisce interventi mirati a garantire ed estendere il Diritto allo Studio.
2. L'Amministrazione Comunale gestisce servizi e interventi finalizzati a ridurre e prevenire il disagio e l'abbandono scolastico, nonché a favorire la piena scolarità nei vari gradi dell'istruzione, garantendo l'esercizio effettivo del Diritto allo Studio a tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, dalle tradizioni culturali, dalle appartenenze etniche e religiose.
3. Tali finalità sono perseguite attraverso il sostegno dei servizi di supporto e delle attività di innovazione didattica e attraverso l'erogazione di provvidenze economiche.

I suddetti interventi sono organizzati secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza, nel rispetto degli obiettivi prefissati, tenendo conto della loro valenza formativa, della sinergia con le istituzioni scolastiche e con le agenzie educative presenti nel territorio, delle specifiche e peculiari situazioni locali, sulla base di opportune intese tra i comuni limitrofi (quelli afferenti alla Conferenza dell'Istruzione Firenze Nord/Ovest e Firenze) che condividono utenza e problematiche nella rete distributiva e nell'organizzazione dei servizi.

Articolo 2 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente e, in particolare:
 - i regolamenti comunali;
 - le leggi e i regolamenti regionali;
 - le leggi e i regolamenti statali vigenti in materia.

Articolo 3 – Tipologia degli interventi

1. Nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e dai relativi regolamenti attuativi vigenti ed entro i limiti consentiti dalle risorse finanziarie di cui dispone, l'Amministrazione Comunale attua i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione:
 - a) servizio di ristorazione scolastica;
 - b) servizio di trasporto scolastico;
 - c) interventi di sussidio, di agevolazione per il diritto allo studio e di sostegno alla didattica.

L'organizzazione dei servizi, nel rispetto della vigente normativa e del presente regolamento, è di competenza del Dirigente di settore nelle sue funzioni di gestore del PEG piano di indirizzo della Giunta Comunale e del servizio comunale competente.

Articolo 4 - Destinatari degli interventi

Gli interventi sono destinati agli studenti frequentanti le scuole statali e le scuole e gli istituti in

possesso del riconoscimento dello status di scuola paritaria, ai sensi della L. 62 del 10 Marzo 2000. Il Comune accerta il possesso dei requisiti previsti dalla L. 62/2000 per le scuole paritarie e, per regolarne i rapporti, può stipulare con le stesse apposite Convenzioni.

CAPO 2 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Articolo 5 - Finalità del servizio

1. Il servizio di ristorazione è finalizzato ad assicurare il proseguimento dell'attività scolastica in orario pomeridiano.
2. Il periodo di funzionamento viene annualmente concordato con le autorità scolastiche territoriali, tenuto conto del calendario scolastico, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse di cui dispone il Comune.
3. Il servizio deve essere caratterizzato da criteri di qualità, efficienza ed efficacia e si propone di somministrare agli utenti pasti di qualità e nutrienti, perseguendo nel contempo obiettivi di educazione alimentare, in accordo con i servizi socio-sanitari territoriali, al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali.

Articolo 6 - Modalità di gestione del servizio

Il servizio è gestito dal Comune direttamente o mediante appalto inerente la preparazione, il trasporto e lo sporzionamento dei pasti.

Articolo 7 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio tutti gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo, statale e paritaria.
2. Il servizio di ristorazione scolastica è esteso al personale docente e non docente dipendente dallo Stato o dal Comune in servizio al momento della mensa, con funzioni di assistenza e vigilanza educativa, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e accordi stipulati per la copertura dei costi.
3. Possono altresì usufruire del servizio di refezione:
 - bambini e ragazzi iscritti ad attività educative e formative extrascolastiche realizzate dall'Amministrazione comunale o concordate tra Comune, Scuola, Associazioni nell'ambito di un programma formativo integrato, partecipanti a gemellaggi, scambi culturali, visite di delegazioni ecc.;
 - gli amministratori e il personale dipendente comunale nell'ambito delle attività di verifica e valutazione del servizio;
 - i volontari civili, i tirocinanti e altri soggetti impiegati in attività di supporto e/o tirocinio presso le strutture educative comunali.

Articolo 8 - Controlli igienico - sanitari degli alimenti e degli ambienti di lavoro

Il controllo igienico - sanitario e degli ambienti di lavoro del servizio di refezione scolastica compete all'Azienda Sanitaria locale nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9 - Commissione mensa

Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie e degli utenti e di coadiuvare l'azione dell'Amministrazione comunale riguardo al funzionamento del servizio, viene istituito un organo denominato "Commissione Mensa" che ha come obiettivo la valutazione globale del pasto e il buon andamento del servizio.

La Commissione Mensa è composta da rappresentanti dell'Istituzione scolastica, dell'Amministrazione comunale e degli organismi di rappresentanza delle famiglie e del gestore del servizio. Viene definita mediante apposito protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i soggetti di cui sopra.

Articolo 10 - Tabelle dietetiche e modalità di fruizione del servizio

1. Le tabelle dietetiche adottate per la ristorazione scolastica sono approvate dal competente servizio della A.S.L.
2. I menù vengono affissi nei singoli plessi scolastici e resi noti attraverso materiali informativi cartacei e telematici.
3. Non è consentito consumare cibi diversi da quelli indicati nei menù.
4. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dietro presentazione al competente servizio comunale di richiesta scritta corredata da certificazione medica o altra giustificata motivazione di ordine etico, ideologico o religioso, e comunque devono essere conciliabili con l'organizzazione del servizio.

Per ragioni tecniche o impedimenti eccezionali, è possibile sostituire il menù giornaliero previsto dalla tabella dietetica, con altro menù compreso nella tabella dietetica stessa.

CAPO 3 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 11 - Finalità e indirizzi generali del Servizio

Il servizio di Trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Diritto allo Studio.

Articolo 12 - Modalità di gestione e destinatari del servizio

1. Per concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo e facilitando la frequenza scolastica degli alunni, il servizio può essere effettuato sia direttamente dal Comune, sia avvalendosi del trasporto pubblico locale (T.P.L.) o di servizi privati in appalto, secondo le modalità di seguito indicate:
 - per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è affidato al servizio pubblico locale (TPL). Le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico locale. L'utente dovrà adeguarsi alle fermate istituite. Per le linee e negli orari frequentati in prevalenza dagli alunni della scuola primaria, il Comune può istituire, se lo ritiene opportuno, un servizio di accompagnamento ricorrendo a soggetti esterni;
 - per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e comunale è gestito direttamente dal Comune) o mediante affidamento a terzi, e svolto secondo orari, percorsi e punti di raccolta stabiliti dal Comune. Il servizio di accompagnamento durante il trasporto è assicurato da

personale incaricato dal Comune. Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni iscritti alle scuole più vicine all'abitazione, nel caso la distanza fra abitazione e scuola sia superiore ad 1,5 km. Ulteriori estensioni di tale diritto potranno essere valutate dal Comune qualora la frequenza in scuole diverse corrisponda a criteri di programmazione e razionalizzazione delle sedi scolastiche concordati con i Dirigenti scolastici.

Gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado possono richiedere il servizio di trasporto comunale qualora abitino in zone non servite dai mezzi pubblici di linea, documentando l'impossibilità della famiglia a provvedere direttamente.

2. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla L. 104 del 5.2.92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap), attraverso i servizi socio sanitari territorialmente competenti.

Articolo 13 - Organizzazione delle uscite didattiche e dei servizi estivi

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite d'istruzione, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico.
2. Nei mesi di luglio e agosto gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto di bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con altri enti e/o privati.
3. L'Amministrazione potrà prevedere l'applicazione di tariffe per i servizi di cui ai precedenti punti.

CAPO 4

MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 14 – Modalità di accesso

L'accesso ai servizi di cui ai precedenti capi 2 e 3, è subordinato alla presentazione di apposita istanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal competente servizio comunale.

Articolo 15 – Partecipazione al costo dei servizi

1. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono dei servizi di cui ai precedenti capi 2 e 3, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. La Giunta Comunale può prevedere:
 - forme di agevolazione per situazioni di particolare disagio economico e sociale, previa istanza individuale e relazione dei Servizi Sociali territoriali.
 - forme di agevolazione per le famiglie numerose.
 - l'eventuale istituzione di sanzioni da applicarsi in caso di omesso o ritardato pagamento.
3. Le tariffe agevolate non sono applicate agli utenti non residenti anche se frequentanti le scuole di Scandicci, salvo diversi accordi da stabilirsi attraverso apposite convenzioni con i Comuni di residenza.

4. La quota di compartecipazione è corrisposta mediante le modalità definite dal competente servizio comunale.

Articolo 16 – Morosità, rateizzazioni e riscossione coattiva

1. Coloro che non corrispondono la quota di compartecipazione verranno invitati a regolarizzare la posizione entro il termine fissato dall'Amministrazione. La morosità conclamata costituirà elemento di valutazione negativa nella redazione delle graduatorie per provvidenze economiche comunali e nelle graduatorie di iscrizione alle scuole.
2. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, è ammessa la soluzione bonaria mediante rateizzazione.
3. Laddove non risulti possibile o conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni bonarie, si procederà con la riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge.

CAPO 5 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

Articolo 17 - Fornitura libri di testo

1. Ai sensi del D.Lvo n. 297/1994 il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
2. Qualora il genitore, o chi ne fa le veci, rinunci alla erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri è posta a disposizione dell'Istituto Comprensivo Statale, che ne può disporre per pubblicazioni, per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, per attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazioni ed altro materiale didattico di uso individuale.

Articolo 18 - Provvidenze economiche

L'Amministrazione Comunale provvede all'erogazione di provvidenze economiche a favore delle famiglie in condizioni di svantaggio, secondo quanto previsto nella vigente normativa regionale toscana, finalizzate a contribuire alle diverse spese di istruzione (materiale didattico, libri, corredo scolastico ecc.).

Articolo 19 - Contributi alle scuole pubbliche e alle scuole paritarie a sostegno all'attività didattica ed educativa

1. Il Comune eroga contributi propri e/o derivanti da trasferimenti alle scuole pubbliche e alle scuole paritarie al fine di sostenere le azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione.
2. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione dei contributi ricevuti secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune e comunque entro l'anno scolastico successivo a quello relativo al contributo erogato.

3. Il Comune partecipa e collabora, mediante il proprio Cred, con Enti e Organismi istituzionali, con Soggetti e Agenzie educative interessati alla realizzazione del Piano Educativo di Zona, al fine di prevenire e recuperare situazioni di disagio scolastico ed extrascolastico.

Articolo 20 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti Regolamenti comunali relativi ai servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con deliberazioni del 16/4/2004 n. 47 e del 13.11.2001 n. 173.